

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

sent. 2327/2020

La Corte d'Appello di Napoli, ottava sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati :

dott. Umberto Di Mauro

Presidente

dott. Rosaria Papa

Consigliere-rel.

dott. Aurelia D'Ambrosio

Consigliere

ha pronunciato la seguente

RG. \_\_\_\_\_  
Cron. 1603  
Rep. 3052/20  
Rel. PAPA  
oggetto DANN

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_ Ruolo Gen. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli \_\_\_\_\_ riservata in decisione all'udienza del 17 gennaio 2020 e vertente

**T R A**

\_\_\_\_\_ (p. Iva \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione di primo grado, dall'avv. Achille Iroso, con il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (NA), \_\_\_\_\_

**APPELLANTE**

**E**

COMUNE DI \_\_\_\_\_ persona del Sindaco p.t.

**APPELLATO**

**E**

\_\_\_\_\_ - Società Mutua di Assicurazioni ( \_\_\_\_\_ ) in \_\_\_\_\_ persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv. \_\_\_\_\_ lo \_\_\_\_\_ con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_

**INTERVENTRICE**

Conclusioni : all'udienza del 17 gennaio 2020 i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti introduttivi

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.**

Con atto di citazione notificato il 10.6.2008 e conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di [redacted] li per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in data 27.4.2007 alle ore 15,30 circa allorquando, mentre svolgeva l'attività di nonno-civico nei pressi della scuola materna comunale sita in Mugnano alla via G. Di Vittorio, era inciampato in una buca dovuta alla insufficiente manutenzione della sede stradale, rovinando al suolo e riportando lesioni personali (frattura della rotula del ginocchio sinistro) . Resisteva l'ente convenuto, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in giudizio la [redacted] s.r.l., società appaltatrice dei lavori di manutenzione delle strade comunali, e la compagnia assicuratrice Unipol Assicurazioni s.p.a.. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la [redacted] s.r.l. e chiedeva di essere autorizzata ad evocare in causa la compagnia assicuratrice Royal & Sun Alliance . Esteso il contraddittorio a quest'ultima società, che resisteva alla domanda proposta nei suoi confronti, espletata prova per testi e Ctu medico-legale, con sentenza depositata il 20.9.2018 il Tribunale affermava la responsabilità del Comune di [redacted] sensi dell'art. 2043 c.c. in ordine all'infortunio subito dall'attore, e per l'effetto lo condannava al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 9.292,00 oltre interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto ed annualmente rivalutata secondo gli indici Istat; poneva a carico del Comune le spese di lite sostenute dall'attore ed il costo della Chz; rigettava la domanda avanzata dall'ente pubblico nei confronti della [redacted] s.r.l. ritenendo che quest'ultima, ancorchè fosse obbligata alla manutenzione di alcune strade della città, non era responsabile dell'evento dannoso perchè, prima dell'incidente, il Comune non aveva richiesto alcun intervento alla via G. di

Vittorio, né erano in corso lavori, e compensava, nel resto, le spese di lite .

Per la riforma di tale sentenza, non notificata, ha proposto appello la società appaltatrice evocando in giudizio il Comune di \_\_\_\_\_ con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo del servizio postale in data 17.9.2019; ha chiesto la condanna dell'ente pubblico al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella somma di Euro \_\_\_\_\_ di cui Euro 59,67 per spese vive, o nella diversa somma liquidata dal Collegio, vinte ed attribuite le spese del giudizio di secondo grado . L'appellante ha notificato l'atto di appello alle altre parti del giudizio di primo grado "*unicamente ai fini di denunciatio litis*".

Si è costituita la RSA Insurance Office Ltd, ora Itas - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni - Società Mutua di Assicurazioni, quale successore di RSA Group\_Royal & Sun Alliance PLC e Sun Insurance Office Limited, chiedendo la conferma della statuizione relativa alla compensazione delle spese resa nei suoi confronti, non oggetto di impugnazione .

Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17 gennaio 2020 la causa è stata riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali .

Verificata d'ufficio la tempestività del gravame in relazione al termine perentorio annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione previgente, applicabile "*ratione temporis*" alla controversia (instaurata il 10.6.2008, e quindi anteriormente alla riforma introdotta dalla l. 69/2009, che ha ridotto a sei mesi il predetto termine), rileva il Collegio che deve dichiararsi la contumacia del Comune appellato, non costituitosi nonostante la rituale notifica dell'atto di appello .

Con l'unico motivo, la società \_\_\_\_\_ s.r.l. censura la disciplina delle spese di lite dettata dal primo giudice nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite rapporto processuale con il Comune di \_\_\_\_\_, denunciando violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. nonché dell'art. 111 Cost. .

Deduce l'appellante che la sentenza impugnata, pur avendo respinto la domanda di garanzia avanzata nei suoi confronti dal Comune di \_\_\_\_\_, ha compensato le spese di lite in considerazione della *"non particolare complessità delle questioni trattate"*, ed osserva che tale laconica affermazione viola il generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e comunque non giustifica la compensazione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. nel testo introdotto nel 2014. L'appellante lamenta che la motivazione addotta dal Tribunale è meramente apparente e generica, e non considera che il giudizio si è protratto per dieci anni ed ha richiesto una intensa attività professionale.

Le censure così articolate sono fondate per quanto di ragione.

Occorre premettere che la disposizione normativa che disciplina la fattispecie in esame è quella dettata dall'art. 92 comma 2 c.p.c. nel testo in vigore alla data di instaurazione della controversia (10.6.2008), a tenore del quale era riconosciuto al giudice il potere discrezionale di far luogo alla compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza reciproca o in presenza di *"altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione"*; infatti tale norma, introdotta con la legge 28.12.2005 n. 263 ed in vigore dal 1° 3.2006, è applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data (cfr. art. 2 comma 4 l. 263/2005).

Le successive modifiche apportate al testo normativo nel 2009 e nel 2014, volte a restringere, a fini deflattivi, il potere del giudice di derogare al principio generale della soccombenza, non sono invece applicabili *"ratione temporis"* alla controversia in esame; segnatamente, la riforma introdotta con la l. 69 del 2009 -- secondo cui la compensazione può essere disposta nel caso di soccombenza reciproca ovvero in presenza di *"altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione"*, trova applicazione ai giudizi instaurati successivamente al 4.7.2009 (cfr. art. 45), mentre quella del 2014, che prevede la formulazione più restrittiva sulla quale ha inciso l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018), disciplina soltanto i giudizi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della

legge 10.11.2014 n. 162 .

Come si è esposto, il Tribunale, dopo aver respinto la domanda di garanzia avanzata dal Comune di \_\_\_\_\_ nei confronti della società appaltatrice, ha compensato le spese processuali in considerazione della *“non particolare complessità delle questioni trattate”*, ma tale generico rilievo non soddisfa la pur ampia previsione del precepto normativo, che richiede la sussistenza di *“giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”*; il dettato legislativo impone di far riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia - quali, ad esempio, il comportamento processuale delle parti, l'opinabilità o la novità delle questioni trattate, l'oggettiva difficoltà di interpretare atti negoziali o testi normativi, il contrasto o il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale - e non può ritenersi osservato dalla sintetica argomentazione adottata dal primo giudice, che si risolve in una motivazione apparente, non idonea a giustificare la deroga al principio generale della soccombenza . D'altro canto, se è vero che i giusti motivi possono essere integrati, anche d'ufficio, dal giudice d'appello, chiamato a sindacare la correttezza della decisione sulle spese, è altresì vero che, nella specie, le risultanze processuali non offrono elementi tali da legittimare la parziale o totale compensazione, posto che il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda di garanzia condividendo pienamente la tesi difensiva della \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ s.r.l., fondata sul tenore letterale del contratto di appalto, che prevedeva l'intervento dell'appaltatore su richiesta dell'ente pubblico, e sull'eccezione secondo cui, nel caso di specie, il Comune di \_\_\_\_\_ li aveva sollecitato l'intervento della società soltanto dopo che si era verificato l'evento dannoso .

Pertanto, in riforma del capo d), della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico del Comune, risultato soccombente nei confronti della società appaltatrice; parimenti, in applicazione del principio della soccombenza, il Comune supporterà le spese del grado. Si provvede alla liquidazione in dispositivo secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, avuto

riguardo al diverso valore della controversia in ciascuna fase di giudizio, e discostandosi dal parametro medio in considerazione del non rilevante valore e complessità della lite, e della limitata attività difensiva svolta in appello .

Nel rapporto processuale con la società assicuratrice, costituitasi nella lite ancorchè non evocata in giudizio ma destinataria della sola "denuntiatio litis", va dichiarata la non ripetibilità delle spese del grado .

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Napoli, ottava sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da \_\_\_\_\_ s.r.l. avverso

la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 20.9.2018 , così provvede :

- a) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Comune di \_\_\_\_\_ in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore della società appellante, liquidate in Euro \_\_\_\_\_ per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Achille Iroso, anticipatario ;
- b) condanna il Comune di \_\_\_\_\_ persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese del grado in favore della società appellante, liquidate in Euro \_\_\_\_\_ per spese ed Euro \_\_\_\_\_ per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Achille Iroso, anticipatario ;
- c) dichiara non ripetibili, nel resto, le spese del grado .

Così deciso in Napoli il 12 giugno 2020 .

Il Consigliere est.

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Napoli.	25 GIU. 2020
Il Funzionario Giudiziario Dot.essa Carmen Casciniello	